

## Sommario

- LNC E' LA VOLTA BUONA? ..... Pag. 1
- FORNITORI DI CONTENUTI, VERIFICA. .... Pag. 2
- PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ROMANI .... Pag. 2

Settimanale di informazione sul settore radiotelevisivo della Federazione Radio Televisioni

Direttore Filippo Rebecchini

Coordinatore redazionale Rosario A. Donato

Anno 17 – N. 13

Spedizione gratuita via fax / e-mail

12 aprile 2010

## ■ LCN: E' LA VOLTA BUONA?

Nella riunione del Consiglio dell'Agcom del 16 aprile prossimo sarà presa una decisione sull'LCN. E' quanto appreso dalla FRT direttamente da autorevoli esponenti della stessa Agcom, che hanno garantito sulla imminente chiusura della "pratica" relativa all'ordinamento automatico dei canali. Ricordiamo che l'Autorità, a norma dell'art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n.44 del 15 marzo 2010, è chiamata ad adottare "un apposito piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento" ciò al fine di assicurare nei confronti di tutti gli operatori "condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie". La normativa prevede inoltre che l'agcom stabilisca con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
- d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
- e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere previa comunicazione alle autorità amministrative..;
- f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

La norma stabilisce che nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che "valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio" e che, al fine di garantire il più ampio pluralismo, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti.



Sull'argomento si è detto e scritto fin troppo e, arrivati a questo punto, potrebbe addirittura irritare il lettore il voler rimarcare quanto è ormai a conoscenza di tutti (anche dei non addetti ai lavori) e cioè dell'enorme danno procurato alle emittenti, soprattutto a quelle locali operanti in ambiente digitale, dall'assenza di una regolamentazione da anni reclamata a gran voce da tutti gli operatori del settore.

Ora l'Agcom avvierà un nuovo procedimento che prevede un ulteriore giro di audizioni tra emittenti e associazioni, per cui occorrerà altro tempo prima di arrivare alla redazione del Regolamento.

Una volta disponibile il Regolamento spetterà poi al Ministero dello sviluppo economico attribuire, con apposito provvedimento, le numerazioni alle emittenti operanti in ambiente digitale.

Intanto, dopo aver osservato quanto è successo nelle aree "All digital", le emittenti del nord Italia sono preoccupate di doversi trovare, all'indomani degli switch-off, senza la certezza della posizione rischiando in tal modo di perdere l'avviamento faticosamente costruito in decenni di attività.

Sarà veramente la volta buona?

## ■ FORNITORI DI CONTENUTI: VERIFICA DEI REQUISITI DELLE TV LOCALI

In questi giorni gli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del MSE stanno procedendo con l'esame della documentazione relativa alle domande presentate dalle tv locali per il rilascio delle autorizzazioni alla fornitura di contenuti. I controlli sono finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di carattere amministrativo societario previsti dalla delibera n. 435/01/CONS dell'Agcom in assenza dei quali non è possibile ottenere il titolo abilitativo alla fornitura di contenuti. Si ricorda in particolare che l'art. 2 della già citata delibera prevede che l'autorizzazione in ambito locale venga rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. Il Dipartimento ha precisato alla FRT che le verifiche riguardano, con effetto retroattivo, anche autorizzazioni già rilasciate che potrebbero essere revocate qualora venisse accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di legge.

## ■ PUBBLICATO IN G.U. IL "DECRETO ROMANI"

Il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 c.d. "Decreto Romani" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2010. Il provvedimento che modifica il Testo Unico della radiotelevisione, recepisce la direttiva Ue numero 65/07 in materia di esercizio di attività televisiva il cui obiettivo è quello di creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato. I nuovi servizi media sono infatti divisi in lineari, come le trasmissioni televisive, dove vi è ricezione passiva di un palinsesto e servizi non lineari in cui è il telespettatore a scegliere il contenuto e i tempi di fruizione dello stesso sulla base di un menu offerto da un fornitore di servizi. La definizione di fornitore di servizi include non solo le trasmissioni televisive analogiche o digitali, ma anche modalità di offerta audiovisiva sul web come la trasmissione continua in diretta (live streaming). Ogni fornitore di servizi per poter operare sul mercato dovrà presentare una dichiarazione di inizio attività. Vengono invece esclusi dai servizi media audiovisivi, e quindi non soggetti agli obblighi posti dal decreto, tra gli altri, i motori di ricerca, i giochi in linea, la posta elettronica, i siti internet nei quali i contenuti audiovisivi sono occasionali, le versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Per gli operatori radio televisivi il decreto è molto importante perché, come già indicato, modifica alcune norme contenute nel Testo Unico della radiotelevisione, tra queste, segnaliamo:

- a) l'introduzione di limiti di affollamento differenziato nei prossimi tre anni per le pay tv;
- b) la variazione per le radio nazionali private del tempo massimo per la trasmissione di messaggi pubblicitari che viene portato dal 18 al 20 per cento per ogni ora di programmazione (mentre rimangono confermati gli attuali limiti di affollamento per le radio private locali le tv private nazionali e locali e la concessionaria pubblica);
- c) l'introduzione di nuove disposizioni per la trasmissione delle finestre di televendita che non rientrano nel computo dei limiti di affollamento e debbono avere una durata minima di quindici minuti per le tv e tre minuti per le radio;
- d) l'eliminazione della norma che prevedeva un intervallo minimo di venti minuti tra i blocchi di spot;
- e) la possibilità d'inserimento, precedentemente non consentito, di marchi e prodotti (product placement) all'interno di contenuti televisivi.

Il decreto affronta poi una questione di vitale importanza per le tv locali e cioè la regolamentazione del LCN (vedi articolo in prima pagina). In ultimo, Il decreto reintroduce le quote di programmazione e di investimento sulla produzione audiovisiva per tutti gli operatori (compresa la pay tv) e recepisce condizioni che rafforzano la tutela dei minori soprattutto per quanto concerne la pornografia, tutela che viene estesa a tutte le piattaforme trasmissive. A breve, la Federazione predisporrà una circolare esplicativa sui contenuti del provvedimento.